



COMUNE DI SEGARIU

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Municipio, 9 - 09040 – Pec: protocollo@pec.comune.segariu.ca.it

Tel. 070.9305011 - Fax 070.9302306

Regolamento sulla disciplina delle Posizioni organizzative. Criteri generali.

Regolamento sulla disciplina delle Posizioni organizzative. Criteri generali.

Art. 1 - Istituzione delle posizioni organizzative

- 1) Le posizioni organizzative previste dall'art. 13 del CCNL 21 maggio 2018 sono istituite con deliberazione della Giunta Comunale, che individua il numero massimo delle posizioni organizzative.
- 2) Esse possono essere istituite solo nelle posizioni di lavoro che richiedono:
 - a) Lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) Lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, richiedenti elevata competenza specialistica.

Art. 2 - Criteri per il conferimento degli incarichi

- 1) Il conferimento degli incarichi avviene tenendo conto:
 - a) delle funzioni e delle attività da svolgere;
 - b) della natura dei programmi da realizzare;
 - c) dei requisiti culturali posseduti dai candidati tenendo conto del posto da ricoprire;
 - d) delle attitudini e delle capacità dimostrate;
 - e) della esperienza acquisita.Il provvedimento con cui si conferisce l'incarico deve essere motivato in relazione ai predetti criteri.
- 2) Gli incarichi possono essere affidati a dipendenti che hanno acquisito la competenza specialistica attestati dal possesso di titoli formali di livello universitario oppure rilevanti esperienze in posizioni di elevata qualificazione professionale risultanti dal curriculum.
- 3) Il conferimento degli incarichi deve essere preceduto da apposito avviso rivolto a tutti i dipendenti e presentazione di candidature (interpello formale ai dipendenti)

Art. 3 – Attribuzione dell'incarico

- 1) I Responsabili / dirigenti della struttura organizzativa nella quale sono ricomprese le posizioni organizzative, dopo aver individuato le posizioni che rispettano i criteri previsti dal precedente art. 1, comma 2, e nei limiti stabiliti dalla Giunta, avviano la procedura per l'attribuzione dell'incarico tramite **formale interpello a tutti i dipendenti inquadrati nelle categorie D.**
- 2) L'incarico viene conferito con provvedimento motivato sulla base dei criteri generali indicati all'articolo precedente, a personale in servizio nella propria struttura, come inquadrati in categoria D. Analogamente e tramite formale interpello l'Ente provvede nelle ipotesi considerate nell'art. 13 comma 2, lettera a) e b) al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.
- 3) L'incarico, che non può avere durata preferibilmente inferiore ad un anno, conferito per un periodo massimo non superiore a 3 anni può avere durata massima fissata fino a coincidere con il mandato del Sindaco.
- 4) L'incarico può essere rinnovato con motivato atto espresso.
- 5) Il funzionario assume le funzioni di responsabile di posizione organizzativa a seguito della sottoscrizione per accettazione dell'atto di affidamento dell'incarico.

Art. 4 – Orario di lavoro

- 1) L'incarico di posizione organizzativa non determina alcuna modifica dell'obbligazione relativa all'orario di lavoro che resta fermo nella indicazione contrattuale.

- 2) L'orario di lavoro è di norma quello stabilito per il servizio di appartenenza, ferma restando la possibilità di concordare con il Responsabile / dirigente la presenza in modo più flessibile.
- 3) Il personale incaricato è tenuto a garantire prestazioni lavorative ulteriori in relazione a adempimenti inerenti l'incarico di posizione organizzativa. Le eventuali prestazioni eccedenti le ore lavorative **non sono remunerabili**, eccezione fatta per le prestazioni effettuate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie oppure in occasione di calamità naturali, formalmente dichiarate. In ogni caso le prestazioni lavorative non possono superare quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 5 – Valutazione delle posizioni

- 1) La retribuzione di ciascuna posizione organizzativa viene graduata sulla base del sistema dell'Ente come articolato su diversi fattori idonei alla rilevazione delle responsabilità affidate e delle competenze connesse.

Art. 6 – Valutazione dei risultati, revoca e norme di chiusura

- 1) Al termine di ciascun anno sarà effettuata la valutazione dei risultati raggiunti dal titolare della posizione organizzativa, in base a criteri e procedure prestabilite.
- 2) I criteri generali sono oggetto di contrattazione, come previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera v) del CCNL 21 maggio 2018.
- 3) La valutazione negativa può determinare la revoca dell'incarico, previa informazione all'interessato ed acquisizione in contraddittorio delle osservazioni dello stesso.
- 4) L'incarico può essere revocato prima della scadenza anche in caso di responsabilità particolarmente grave e reiterata, sempre previo contraddittorio.
- 5) L'incarico, sempre previo contraddittorio, può essere revocato per l'inosservanza delle Direttive impartite dal Sindaco e/o dalla Giunta.
- 6) Il conferimento dell'incarico non determina in nessun caso alcun diritto dei dipendenti alla proroga e/o al rinnovo di tali incarichi.
- 7) Il finanziamento delle indennità ai titolari delle Posizioni Organizzative è a carico del Bilancio dell'Ente nei limiti del trattamento accessorio dei dipendenti come per legge.

Per tutto quanto nel presente non espressamente previsto si rimanda alla CCNL Ordinamento Professionale e alle Disposizioni particolari sulle Posizioni Organizzative.